RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI

# Art. 10 231

## Sanzione amministrativa pecuniaria

Per l'illecito amministrativo dipendente da reato si applica sempre la sanzione pecuniaria. La sanzione pecuniaria viene applicata per quote in un numero non inferiore a cento ne' superiore a mille. 3.L'importo di una quota va da un minimo di lire cinquecentomila ad un massimo di lire tre milioni. 4. Non e' ammesso il pagamento in misura ridotta.

Versione in vigore dal 4 luglio 2001, non più in vigore dal 24 gennaio 2026 · versione 0

### RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Responsabilità amministrativa degli enti |
| Estremi | Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 |
| Capo | I — Responsabilità amministrativa dell'ente |
| Sezione | II — Sanzioni in generale |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 19 giugno 2001 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/responsabilita-amministrativa-degli-enti/art-10-sanzione-amministrativa-pecuniaria/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it